



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare n. 28 del 01/06/2020

**DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020 n. 34 c.d. decreto "Rilancio": misure fiscali
- parte 3**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, denominato "Rilancio" che introduce misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19 maggio 2020.

La presente circolare, cui faranno seguito durante i prossimi giorni ulteriori documenti sia di descrizione generale dei contenuti del decreto che di approfondimento di alcune particolari tematiche, espone alcuni tra i temi di maggiore rilevanza:

1. incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli;
2. credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
3. trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto ed in credito cedibile;
4. cessione dei crediti d'imposta;
5. credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
6. ulteriori proroghe;
7. Versamenti somme derivanti da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni;
8. Sospensione dei versamenti delle somme dovute da atti di accertamento con adesione;
9. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione.

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott. Vincenzo Frisella
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibilini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott. Daniele Nora
Dott. Andrea Tucci

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e PIVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Si precisa che il decreto dovrà essere convertito in legge e quindi le norme qui analizzate potrebbero subire variazioni in sede di conversione.

APPROFONDIMENTI

1. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli – Art. 119

Detrazione per interventi di efficientamento energetico

Viene elevata, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute **dall' 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, la detrazione di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013, al 110% fruibile in 5 rate annuali di pari importo.

Tale detrazione si applica nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE), a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La "nuova" percentuale si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013 nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento **e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra.**

Gli interventi devono rispettare i requisiti minimi di cui ai decreti emanati ai sensi dell'articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013 e, comunque devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi aventi a oggetto impianti fotovoltaici, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o, se non

possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante APE rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Detrazione per interventi antisismici e impianti fotovoltaici

Si applica la detrazione in misura pari al 110% anche per gli interventi antisismici di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 **effettuati sempre nel periodo 1 luglio 2020 – 31 dicembre 2021**. In questo caso è necessaria la asseverazione dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico che procedono altresì, ad attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Viene, inoltre, previsto che in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), Tuir compete nella misura del 90%.

Non rientrano nell'agevolazione gli interventi su edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del CdM n. 3274/2003.

Detrazione per impianti fotovoltaici

Si applica la detrazione in misura pari al 110% all'installazione di impianti fotovoltaici a condizione, tuttavia, che l'intervento sia effettuato in connessione a quelli antisismici o a quelli per il risparmio energetico di cui sopra.

La detrazione compete per le **spese sostenute dall' 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, nel limite massimo di spesa pari a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), D.P.R. 380/2001 che consistono, rispettivamente, in interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione edilizia.

Pari detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La detrazione per gli impianti fotovoltaici e di accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, D.lgs. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis, D.L. 91/2014.

Detrazione ricariche veicoli elettrici

La detrazione di cui all'articolo 16-ter, D.L. 63/2013, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica

di veicoli elettrici negli edifici, viene elevata al 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo a condizione che l'installazione sia effettuata congiuntamente a uno degli interventi di riqualificazione energetica.

Immobili oggetto di intervento

Le agevolazioni competono per gli interventi realizzati su:

- condomini;
- singole unità immobiliari **adibite ad abitazione principale**, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni; tuttavia, le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica **non spettano nel caso di edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione**.

Inoltre, le detrazioni competono quando gli interventi sono realizzati da:

- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *"in house providing"* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Cessione del credito

Viene prevista la possibilità di procedere, alternativamente, a:

- cessione del credito d'imposta;
- sconto dell'importo corrispondente alla detrazione in fattura.

L'obiettivo è, sicuramente, quello di consentire alle famiglie di fare lavori in casa a costo zero, seguendo due diverse vie:

- anticipando il costo dei lavori, con successiva cessione del credito d'imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari, di modo da poter ottenere subito il rimborso della spesa sostenuta;
- cedendo il credito d'imposta all'impresa che realizza i lavori, che applicherà uno sconto sul corrispettivo dovuto e potrà utilizzare la somma in compensazione per il pagamento delle imposte o cederlo a sua volta senza limiti, e anche alle banche.

Viene estesa, quindi, la possibilità di cessione della detrazione fiscale agli Istituti di credito, ipotesi precedentemente prevista solo per i soggetti incapienti.

La maggiorazione del 10% serve quindi a compensare chi acquista il credito per il differimento temporale quinquennale. Il rendimento (superiore al 3%) dovrebbe essere sufficiente a consentire di ripagare i lavori mediante la cessione del credito di imposta.

A tal fine, il contribuente deve richiedere il visto di conformità, che costituisce spesa detraibile, dei dati

relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.lgs. 241/1997 da iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, negli albi dei consulenti del lavoro, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria alla data del 30.9.93 e responsabili dei Caf di cui all'art. 32 del D.lgs. 241/1997.

I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica ai sensi di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020.

I commi da 13 a 15 regolano le specifiche attestazioni che i tecnici debbono rilasciare e le connesse responsabilità; le spese per le certificazioni rientrano tra quelle agevolate.

2. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro – Art. 120

Agli esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al **60%** delle spese sostenute nel 2020, per un **massimo di 80.000 euro**, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Tra i costi ammessi vi sono anche gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari a investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese (tale misura di favore potrebbe quindi cumularsi con il credito d'imposta per la sanificazione), comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione a cui non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.

A differenza degli altri crediti d'imposta legati all'emergenza epidemiologica previsti dal DL Rilancio, per l'agevolazione in esame non viene disposta l'esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP. Si auspica che tale circostanza sia oggetto di modifiche in sede di conversione in legge. Con uno o più decreti Mise, di concerto con il Mef, potrà inoltre essere esteso il perimetro soggettivo di applicazione.

3. Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto ed in credito cedibile – Art. 121

La disposizione introduce – per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto alle detrazioni fiscali, anziché di utilizzarle direttamente recuperandole a rate nelle dichiarazioni dei redditi, di optare, alternativamente:

a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In tal caso andrà anticipato il costo dei lavori;

b) per lo sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi dell'importo della detrazione fruibile. Il fornitore a sua volta recupererà il credito d'imposta ceduto utilizzando la somma in compensazione per il pagamento delle proprie imposte o cedendo nuovamente il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L'opzione riguarda le spese sostenute per i seguenti interventi:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), Tuir;
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013 e di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 e articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, L. 160/2019;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter, D.L. 63/2013 e articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020.

I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.lgs. 241/1997, in ragione delle rate residue di detrazione non fruite.

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usfruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34, L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

L'Agenzia delle entrate provvederà alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti; qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti degli originari beneficiari, ferma restando la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 19 maggio 2020 saranno definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

4. Cessione dei crediti d'imposta – Art. 122

Viene previsto che, a decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, in riferimento a:

- credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65, D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia);
- credito d'imposta per locazione di immobili a uso non abitativo di cui all'articolo 28 del presente Decreto;
- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del presente Decreto;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125 del presente Decreto.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34, L. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

5. Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro – Art. 125

Ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al **60%** delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli

strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

- acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 e non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni a decorrere dal 19 maggio 2020, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Vengono inoltre abrogati i crediti precedentemente introdotti con l'articolo 64 D.L. 18/2020 cd. Cura Italia (credito per sanificazione degli ambienti di lavoro) e l'articolo 30, D.L. 23/2020 cd. Liquidità (credito per acquisto di dispositivi di protezione individuale).

6. Ulteriori proroghe

- proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati -art. 137:

viene prorogata la possibilità di procedere alla rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati detenuti non in regime di impresa a quelli posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le relative imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.

Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono allineate tutte alla misura dell'11%.

- proroga memorizzazione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – art. 140:

è prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine relativo alla moratoria delle sanzioni per la trasmissione dei corrispettivi telematici entro l'ultimo giorno del mese successivo, da parte dei soggetti il cui volume d'affari nel 2018 non era superiore a 400.000,00 euro; non si applicano quindi le

sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Parimenti al 1° gennaio 2021 slitta il termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

- proroga del termine di consegna dei beni strumentali ai fini del super ammortamento – art. 50: viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di consegna per i beni materiali strumentali nuovi, originariamente scadente il 30 giugno 2020. Ne consegue che, qualora entro il 31 dicembre 2019 sia stata effettuata la c.d. “prenotazione” (attraverso l'accettazione dell'ordine e il pagamento dell'acconto minimo del 20%), per poter beneficiare dell'ultima versione dei superammortamenti di cui all' art. 1 del DL 34/2019 (maggiorazione del 30%, con un tetto massimo agli investimenti in misura pari a 2,5 milioni di euro) non è più necessario che l'investimento sia effettuato entro il 30 giugno 2020, ma lo stesso dovrà essere effettuato entro fine anno, essendo stato spostato il termine “lungo” al 31 dicembre 2020.

7. Versamenti somme derivanti da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni – Art. 144

L'art. 144, DL n. 34/2020 stabilisce che i versamenti delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari, ai sensi degli artt. 2 e 3, D.lgs. n. 462/97, collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73:

- sono considerati **tempestivi**, se effettuati entro il 16.9.2020, qualora scadenti nel periodo 8.3.2020 - 18.5.2020;
- possono essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi, entro il 16.9.2020, qualora scadenti nel periodo 19.5.2020 - 31.5.2020.

Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato:

- in unica soluzione;
- in 4 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16.9.2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

La medesima disposizione opera anche relativamente alle rate scadenti nei citati periodi.

8. Sospensione dei versamenti delle somme dovute da atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica – Art. 149

Il DL n. 34/2020 dispone all'art. 149 la **proroga al 16.9.2020 dei termini di versamento** delle somme in scadenza nel periodo **9.3.2020 - 31.5.2020** dovute a seguito dei seguenti atti:

- atti di accertamento con adesione ex art. 7, D.lgs. n. 218/97;
- accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis, D.lgs. n. 546/92;
- accordo di mediazione ex art. 17-bis, D.lgs. n. 546/92;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita ex artt. 12, DL n. 70/88, 52, DPR n. 131/86 e 34, commi 6 e 6-bis, D.lgs. n. 346/90;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10, 15 e 54, DPR n. 131/86;
- atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati in compensazione);
- avvisi di liquidazione emessi per omesso / insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione ex art. 33, comma 1-bis, D.lgs. n. 346/90, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti ex DPR n. 601/73 e dell'imposta sulle assicurazioni ex Legge n. 1216/61.

È altresì prorogato al **16.9.2020** il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti menzionati nonché agli atti definibili ai sensi dell'art. 15, D.lgs. n. n. 218/97 (avvisi di accertamento / avvisi di rettifica e liquidazione), i cui termini di versamento scadono nel periodo 9.3.2020 - 31.5.2020.

Tra gli atti elencati non sono richiamati gli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni.

Quanto sopra esaminato **opera anche relativamente alle rate** dovute relativamente agli atti citati che scadevano nel medesimo periodo.

I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione **entro il 16.9.2020**;
- mediante rateazione fino a un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16.9.2020.

9. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione – Art. 154

Il DL n. 34/2020 dispone all'art. 154 la **proroga** dal 31.5.2020 al **31.8.2020** del termine stabilito dal comma 1 dell'art. 68, DL n. 18/2020.

Di conseguenza risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo **8.3.2020 - 31.8.2020** relativamente alle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione;
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910

- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020;

I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30.9.2020**.

Inoltre:

- è previsto che relativamente ai piani di dilazione in essere all'8.3.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31.8.2020, **la decadenza dal beneficio della rateazione** con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, **di 10 rate, anche non consecutive**;
- è stabilito che non determina l'inefficacia della definizione il mancato o insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 con riferimento:
 - alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. **"rottamazione"**);
 - al c.d. **"stralcio e saldo"**;
 - alla definizione prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019);

qualora il **versamento integrale** delle predette rate sia effettuato **entro il 10.12.2020**. A tale termine **non si applica la "tolleranza" di 5 giorni** ai fini dell'effettuazione del versamento.

Inoltre, il comma 3 dell'art. 68 del DL n. 18/2020 prevede(va) la proroga al 31.5.2020 del termine di pagamento di quanto dovuto ai fini della "rottamazione-ter" e del c.d. "stralcio e saldo" in scadenza rispettivamente al 28.2.2020 e 31.3.2020.

Ora, il novellato comma 3, come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, *"consente che il **versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso** possa essere eseguito **entro il 10 dicembre 2020**"*;

Il nuovo **comma 3-bis**, prevede, inoltre, che per i debiti per i quali al 31.12.2019 si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3, possano essere **accordate nuove dilazioni** ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e invita i clienti a seguire anche gli aggiornamenti e approfondimenti che verranno pubblicati sulla pagina LinkedIn dello Studio.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati